



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)  
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N. ....04/06/2013

**DETERMINAZIONE n. 19 del 02.05.2013**

**OGGETTO:** Gestione servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali di Granozzo e Frazione Monticello – Affidamento incarico Ditta GALLI - Impegno di spesa.

**Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi  
Giusta decreto Sindacale di nomina n. 22 del 04.05.2012**

**Visto** il Contratto Rep. n. 22 del 04.05.2011 attraverso il quale il sottoscritto ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

**Visti** gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

**Premesso** che con determina n. 15 in data 28.3. 2013 è stato dato avvio alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali del capoluogo Granozzo e della frazione Monticello per il periodo 1 maggio 2013 - 30 aprile 2018,

**Dato atto** che gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito del Comune di Granozzo con Monticello dal 4 aprile 2013 al 19 aprile 2013 e che entro le ore 13,00 del giorno Venerdì 19 aprile 2013 non sono pervenute offerte da parte di nessuna ditta;

**Sentita** quindi la ditta Geom. Alessandro Galli con sede a Biandrate che da molti anni svolge il servizio di cui trattasi presso i cimiteri comunali, la quale ha dichiarato la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio, ma che si è trovata impossibilitata a presentare offerta per via delle condizioni di antieconomicità previste dal bando, con il quale sono stati posti a base di gara valori economici pressoché analoghi a quelli praticati fin dall'anno 2002 ed introdotte nuove voci di contribuzione a favore del Comune in precedenza non previste

**Considerato che**, a fronte di un adeguamento dei corrispettivi dei servizi cimiteriali ai livelli attualmente praticati sul mercato, la ditta Galli Geom. Alessandro si rende disponibile a riconoscere al Comune un miglioramento della percentuale di compartecipazione dal 15% attuale, al 16%, nonché a riconoscere le ulteriori provvidenze previste dal bando e fino ad ora mai richieste, elevando da euro 1.000,00 annui posti a base di gara, ad euro 1.100,00 il contributo di sponsorizzazione oltre all'IVA, e confermando in euro 300,00 annui oltre all'IVA il valore degli acquisiti di attrezzature cimiteriali oltre all'IVA;

**Rilevato che** la ditta Galli ha chiesto di poter prevedere, in alternativa all'acquisto di attrezzature cimiteriali, la fornitura in corso d'anno di corone di alloro e addobbi floreali da fornire in corso d'anno per le ricorrenze del 25 aprile, 2 novembre, 4 novembre, 8 marzo, così come da molti anni già avviene, senza costi per il comune;

**Vista** la proposta economica redatta sul modello predisposto dal Comune in sede di gara;

**Vista** la ulteriore documentazione prevista dal bando, presentata dalla ditta Galli Geom. Alessandro;

**Ravvisata** la convenienza derivante dall'offerta;

**Visto** l'art. 57 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006;

### **DETERMINA**

**Di affidare** alla ditta Galli Geom. Alessandro, con sede a Biandrate, la concessione per la gestione dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali di Granozzo capoluogo e della Frazione Monticello, per il periodo 1 maggio 2013 – 30 aprile 2018, alle condizioni offerte dalla ditta, sulla base del bando di gara ad evidenza pubblica avviato dal Comune e che di seguito si riportano:

- compartecipazione derivante dai servizi forniti: 16% dei proventi derivanti dai servizi forniti in base alla concessione

- contributo annuo di sponsorizzazione: € 1.100,00 oltre all'IVA

- valore annuo acquisto attrezzature cimiteriali: €300,00 oltre all'IVA, con possibilità di poter prevedere, in alternativa all'acquisto di attrezzature cimiteriali, la fornitura in corso d'anno di corone di alloro e addobbi floreali da fornire per le ricorrenze del 25 aprile, 2 novembre, 4 novembre, 8 marzo, così come da molti anni già avviene, senza costi per il comune;

**Di stabilire** che il servizio sarà svolto con le modalità previste dal capitolato di gara che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale rilevando in proposito che con l'affidamento effettuato con il presente atto, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, non vengono modificate in modo sostanziale le condizioni previste dal bando di gara originario.

**Di pubblicare** la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio del Comune di Granozzo con Monticello per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(*Dondi Geom. Maria Cristina*)

**COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO**  
Provincia di Novara

**CAPITOLATO SPECIALE PER  
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI  
RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI: INUMAZIONE/TUMULAZIONE  
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE  
PERIODO 1.5.2013 – 30.4.2018  
CIG n. X6D67D54D3**

**Indice**

- Art. 1 - Oggetto del servizio**
- Art. 2 - Durata dell'affidamento del servizio**
- Art. 3 - Licenze ed autorizzazioni**
- Art. 4 - Personale - sicurezza sul lavoro - attrezzature**
- Art. 5 - Responsabilità della ditta affidataria**
- Art. 6 - Vigilanza dell'amministrazione**
- Art. 7 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi**
- Art. 8 - Assicurazioni**
- Art. 9 - Inumazioni e tumulazioni – Norma generale**
- Art.10- Inumazioni e tumulazioni – Descrizione dei servizi**
- Art.11- Esumazioni ed estumulazioni – Norma generale**
- Art.12- Esumazioni ed estumulazioni – Descrizione dei servizi**
- Art.13- Smaltimento dei rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali**
- Art.14- Tenuta registri cimiteriali**
- Art.15- Rottura casse**
- Art.16- Costo dei servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione**
- Art.17- Sostituzione lastre a seguito retrocessione**
- Art.18- Proventi a favore del Comune**
- Art.19- Importo contrattuale**
- Art.20- Deposito cauzionale**
- Art.21- Adempimenti previsti dalla legge 136/2010**
- Art.22- Divieto di subconcessione e cessione del contratto**
- Art.23- Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa**
- Art.24- Penali**
- Art.25- Controversie. Contenzioso e foro competente**
- Art.26- Forma contrattuale e relative spese**
- Art.27- Domiciliazione**
- Art.28- Trattamento dei dati personali**
- Art. 29 – Responsabile del procedimento/Direttore esecuzione del contratto**

## **Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente affidamento è la prestazione presso i cimiteri comunali, siti nel capoluogo di Granozzo e nella frazione Monticello, dei seguenti servizi cimiteriali:

- Inumazioni e tumulazioni
- esumazioni ed estumulazioni
- operazioni conseguenti a rottura casse
- tenuta dei registri previsti dal 2° comma dell'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 15.07.2003, n. 254

Per gli articoli di decoro di arte funeraria (*scritte sulle lapidi, fornitura vasi ecc*) vige la libera scelta da parte degli utenti sulla base delle migliori offerte di mercato come da disposizioni di cui alla legge 10.10.1990 n. 287 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) e al D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R.

Per tutto ciò che non è previsto nel capitolato si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

## **Art. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento dei servizi cimiteriali avrà la durata di anni cinque, dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2018.

## **Art. 3 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

La ditta affidataria deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

La prestazione dell'attività di cui al presente affidamento è incompatibile con l'attività funebre come espressamente previsto dall'art. 3, comma 9, del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) il quale recita testualmente:

*"Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Regolamento (e quindi entro il 10.08.2013).*

## **Art. 4 - PERSONALE - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - ATTREZZATURE**

Ogni prestazione inerente i servizi cimiteriali deve essere svolta da personale alle dirette dipendenze della ditta, regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni di legge.

Il personale deve essere regolarmente iscritto nel libro unico del lavoro.

Per i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione la ditta affidataria deve garantire, con reperibilità immediata e per ogni intervento richiesto dal Comune, la presenza di un operatore idoneo.

La ditta affidataria prima dell'assunzione effettiva del servizio dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile di servizio dotato di telefono per ogni necessaria comunicazione di servizio, oltre a comunicare gli estremi della sede operativa (telefono, fax, mail).

La ditta affidataria assume l'obbligo di dotare il proprio personale di tutti i macchinari (monta feretri, elevatori, argani, motocarri ecc), gli attrezzi manuali, i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, maschere, caschi protettivi, guanti antistrappo, tute, ecc), i prodotti detergenti, disinfettanti e quant'altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato e che devono essere sempre utilizzate in occasione delle operazioni cimiteriali.

Tale disposizione si applica anche al personale stagionale di cui la ditta affidataria potrà avvalersi.

Tutti i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza e di omologazione.

Il personale occupato dalla ditta affidataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, decoroso e rispettoso, confacente con le particolari funzioni e condizioni del servizio, osserverà tutte le disposizioni normative vigenti.

La ditta affidataria si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire, in casi particolarmente gravi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il personale che mantiene un comportamento lesivo del decoro dell'area cimiteriale.

La ditta affidataria dovrà applicare nei confronti dei propri lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative o gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento.

La ditta si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento, ed a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio oggetto del presente affidamento ed a permettere la visione del libro unico del lavoro.

Il responsabile unico del procedimento o altri incaricati dal Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

Nell'ambito dell'affidamento non ricorre alcun tipo di rapporto tra il Comune ed i dipendenti della ditta concessionaria.

E' fatto obbligo all'impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme sul miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.

Ai sensi art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. sarà predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) nel caso in cui dovesse emergere la necessità di adottare misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Saranno inoltre adottati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

La valutazione dei rischi potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità.

Nel DUVRI non saranno riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'impresa appaltatrice, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

La ditta dovrà inoltre attenersi a quanto prescritto dall'art. 21 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

*"Art. 21 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali)*

- 1) I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente;*
- 2) I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:*
  - a) Elementi normativi di base e cenni storici;*
  - b) Caratteristiche dei vari tipi di sepolture;*
  - c) Nozioni igienico – sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;*
  - d) Caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione;*
  - e) Rapporti con i dolenti e con il pubblico.*
- 3) I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale."*

#### **Art. 5 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AFFIDATARIA**

La ditta affidataria è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

La ditta affidataria ha l'obbligo di avvertire subito gli Uffici Comunali competenti ove abbia conoscenza di inconvenienti ad esso non imputabili che impedissero il regolare svolgimento del servizio.

Nonostante la segnalazione fatta, la ditta affidataria, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, deve adoperarsi, per quanto possibile, affinché le operazioni vengano regolarmente espletate.

#### **Art. 6 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare ispezioni e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente affidamento, nonché di indicare le eventuali inottemperanze riscontrate.

Ad esito degli eventuali controlli effettuati, il Comune farà pervenire alla ditta eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi entro 8 gg., con possibilità - entro tale termine - di presentare giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.

In mancanza di tali giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non possano essere accolte, il Comune applicherà le penali previste dal presente capitolato al successivo art. 24.

#### **Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI**

La ditta affidataria si intende obbligata all'osservanza:

⇒ delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, le malattie professionali;

⇒ del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

⇒ del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 22.5.1992 e successive modifiche e delle eventuali ordinanze comunali in materia cimiteriale;

⇒ della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 *“Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa”*;

⇒ della circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10 *“Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa”*;

⇒ della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 *“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31.10. 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”*;

⇒ del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R *“Regolamento in materia di attività funebri e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”*;

⇒ di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'affidamento in oggetto.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutti i provvedimenti normativi che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto.

La ditta affidataria deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

#### **Art. 8 - ASSICURAZIONI**

La ditta affidataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che deriva ai sensi di legge, dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta affidataria, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di ditte assicuratrici.

A tale scopo l'Impresa provvederà a contrarre, ove non ne sia già in possesso, con onere a proprio carico, apposita ed adeguata polizza assicurativa RCT e RCO, con massimali di copertura non inferiori a € 1.000.000,00 con un primaria Compagnia di assicurazione.

Tale polizza dovrà essere esibita prima dell'inizio del servizio e dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'affidamento.

La ditta affidataria dovrà produrre all'Amministrazione Comunale quietanza dell'avvenuto pagamento del premio annuale.

## **PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

### **Art. 9 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMA GENERALE**

Le operazioni di tumulazione/inumazione sono svolte tutti i giorni dell'anno con esclusione delle domeniche e delle giornate festive nazionali e comunque in base alle disposizioni vigenti nel corso del periodo di validità del contratto e stabilite dal Comune.

La ditta affidataria riceve le salme presso l'ingresso del cimitero e le trasporta sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione ed attendendo a tutte le operazioni di inumazione/tumulazione.

La ditta verificherà la regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione alla tumulazione ed al trasporto salma secondo le prescrizioni dettate dalla normativa.

La ditta affidataria dovrà accertarsi:

⇒ della sussistenza del titolo concessorio in caso di tumulazione in loco

⇒ del diritto alla tumulazione in caso di tombe di famiglia

trasmettendo agli uffici comunali apposita comunicazione utilizzando il modulo predisposto dal Comune;

Per le finalità strettamente inerenti all'espletamento delle operazioni oggetto del presente affidamento il Comune si impegna a fornire tempestivamente alla ditta i nominativi dei titolari delle concessioni cimiteriali.

La ditta affidataria tratterà i dati forniti dal Comune in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. *"Codice in materia di protezione dei dati personali."*

La ditta esegue le operazioni di inumazione/tumulazione nel giorno stesso in cui le salme sono condotte al cimitero.

La ditta deve assicurare l'inumazione/tumulazione anche nel caso in cui più operazioni debbano essere compiute nello stesso giorno e in particolare anche quando più operazioni debbano svolgersi contemporaneamente.

### **Art. 10 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

#### Inumazioni in campo comune

Le operazioni di inumazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 del regolamento della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica;

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri;

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri;

4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa;

7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro;

8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

#### **Inumazione eseguita mediante scavo a mano**

- scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, previa predisposizione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti,
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento;
- pulizia e sistemazione dell'area.

#### **Inumazione eseguita mediante scavo a macchina**

- scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro;
- riquadratura eseguita a mano delle pareti e del fondo dello scavo;
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento
- pulizia e sistemazione dell'area

La ditta affidataria provvede inoltre al ripristino del terreno in caso di assestamento naturale dello stesso sui dossi di inumazione.

#### **Tumulazione**

Le operazioni di tumulazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R del quale si riportano i commi 2,3 e 4:

2) In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in coincidenza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa;

3) Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti mortali ed urne cinerarie.

4) Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

#### **Tumulazione in loculo**

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- eventuale montaggio di ponteggio per la tumulazione in file superiori alla seconda;
- tumulazione del feretro con l'impiego di \_onta feretri;
- chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di muro in mattoni pieni,
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata;
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;
- pulizia e sistemazione dell'area.

#### **Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie**

- rimozione della lastra di chiusura dell'ossario/urna cineraria
- tumulazione dei resti mortali
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura (il punto 13.2 ultimo comma della circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24.06.1993 dispone che: " *Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici*")

- pulizia e sistemazione dell'area.

**Tumulazione in tomba di famiglia**

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;

- tumulazione del feretro con l'impiego di \_onta feretri;

- chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di muro in mattoni pieni,

- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata;

- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;

- pulizia e sistemazione dell'area.

Per la tumulazione di resti mortali o urne cinerarie nelle cellette ossario presenti nelle tombe di famiglia si osservano le disposizioni indicati alla voce "Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie".

Sono a totale carico della ditta affidataria le forniture dei materiali edili occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori di cui al presente articolo.

In caso di rottura della lastra di chiusura dei manufatti cimiteriali durante la rimozione o la ricollocazione, la ditta affidataria, se il fatto gli è imputabile, deve provvedere a proprie spese alla sostituzione della medesima con una di identico materiale e colore.

**Art. 11 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – NORMA GENERALE**

Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990 e dalle norme sanitarie vigenti.

Dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 la quale fornisce indirizzi operativi relativamente al trattamento dei resti mortali che si rinvencono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.

Ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per le operazioni cimiteriali previste dal presente articolo e richieste dai privati, le domande dovranno essere presentate da tutti gli eredi o aventi titolo, o da uno solo di essi, il quale dichiara di agire con il preventivo consenso di tutti gli interessati. La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali.

Le domande di esumazione ed estumulazione dovranno essere presentate presso gli uffici comunali dai privati interessati entro 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti l'operazione richiesta.

All'atto della domanda dovrà essere indicata la data prevista per le operazioni richieste.

Non possono essere effettuate esumazioni ed estumulazioni se la ditta affidataria non è in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il personale addetto alle operazioni previste dal presente articolo dovrà indossare idonee protezioni sanitarie.

Durante le operazioni di cui al presente articoli il cimitero sarà chiuso al pubblico, eccezione fatta per i familiari richiedenti l'esumazione o l'estumulazione, previo avviso affisso alla porta di entrata del cimitero comunale.

**Art. 12 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

**Esumazioni**

**Da campo comune mediante scavo a mano**

⇒ scavo eseguito a mano fino al raggiungimento del feretro;

⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;

⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;

⇒ reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;

⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;

⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

**Da campo comune mediante scavo a macchina**

⇒ scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento del feretro;

- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- ⇒ reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

### **Estumulazioni ordinarie**

#### **Da loculo**

- ⇒ eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda;
- ⇒ rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- ⇒ demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- ⇒ riposizionamento della lastra di copertura del loculo;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

#### **Da tomba di famiglia**

- ⇒ eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda;
- ⇒ rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- ⇒ demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario;
- ⇒ riposizionamento della lastra di copertura del loculo;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

### **Rinvenimento salme indecomposte**

In caso di rinvenimento di salme indecomposte durante le operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, le stesse saranno sottoposte, previo parere del dirigente dell' A.S.L. competente, se richiesto dalla legge, a uno dei trattamenti disposti con la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

### **Estumulazioni straordinarie**

Per le estumulazioni straordinarie, destinate al trasporto delle salme in altra sede nello stesso o in altro cimitero, la descrizione del servizio è la stessa delle estumulazioni ordinarie, fermi restando il divieto di qualunque intervento diretto all'apertura del feretro e purchè il trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Si osserva quanto previsto dall'art. 88 D.P.R. 285/90.

### **Art. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI**

Alla ditta affidataria dei servizi di cui al presente capitolato è attribuito il ruolo di responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 15.7.2003, N. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 179/2002"*

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni saranno effettuate dalla ditta affidataria con le modalità indicate nella circolare del Consorzio di Bacino Basso Novarese del 1 aprile 2008 prot. n. 525 che di seguito si riporta:

"Il D.P.R. 254/2003 all'art. 2 comma 1 lettera e), f) definisce i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani nel rispetto delle seguenti specificazioni tecniche:

**A) Frammenti di stoffa, avanzi di indumenti derivanti da esumazione ed estumulazione:**

- confezionamento in appositi imballaggi a perdere flessibili, recante apposita dicitura;
- deposito provvisorio in area appositamente attrezzata, coperta e chiusa al pubblico, all'interno del cimitero stesso;

**B) Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc. derivante da esumazione ed estumulazione:**

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità. La ditta affidataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica e l'indicazione dei prodotti utilizzati;
- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

**C) Parti in legno, assi e resti delle casse in legno utilizzate per la sepoltura:**

- bonifica delle parti nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- taglio o triturazione delle parti, per perdere la loro identificabilità;
- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

In occasione delle operazioni di esumazione ed estumulazione la ditta affidataria provvederà allo stoccaggio degli imballaggi a perdere flessibili di cui al **punto A)** presso l'apposita area individuata dal Comune. Previa segnalazione della ditta affidataria il Comune provvederà, tramite il Consorzio Bacino Basso Novarese, al ritiro degli imballaggi medesimi.

Su specifica richiesta del Comune il Consorzio Bacino Basso Novarese fornisce i contenitori a norma che saranno consegnati alla ditta affidataria su specifica richiesta avanzata in tempo utile per la procedura di approvvigionamento presso il Consorzio.

Nel caso del **punto B) e C)** i rottami e parti in legno differenziate, previa bonifica, saranno depositati provvisoriamente dalla ditta affidataria presso l'area di stoccaggio separati dagli altri rifiuti.

Il Comune concorderà con il Consorzio Bacino Basso Novarese la data nella quale la ditta affidataria dovrà trasportare tali rifiuti al centro di raccolta comunale.

In nessun caso la ditta affidataria dovrà inviare al centro di raccolta comunale rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali di cui al presente capitolato senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Il deposito provvisorio dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali, in attesa del loro smaltimento, sarà effettuato in apposita area di stoccaggio individuata dalla amministrazione comunale.

Il personale comunale potrà assistere alle operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione ed estumulazione ai soli fini della verifica dello svolgimento delle suddette operazioni e delle modalità di trattamento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni stesse, compresa la corretta pulizia dell'area al termine di esse. Sarà cura del Comune portare a conoscenza di quest'ultima la data di effettuazione delle operazioni di cui trattasi..

#### **Art. 14 – TENUTA REGISTRI CIMITERIALI**

La ditta affidataria deve provvedere alla compilazione ed alla custodia dei registri cimiteriali di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990 e delle altre registrazioni disposte dall'Amministrazione Comunale secondo le istruzioni impartite.

Il registro deve essere compilato in ogni sua parte, con indicazione del corpo cimitero comunale nel quale è stata eseguita l'operazione, il numero del loculo, celletta ossario o tomba di famiglia.

La ditta, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990 e ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.

Iscrive inoltre sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo;
- b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri di cui all'art. 53 D.P.R. 285/1990 devono essere presentati ad ogni richiesta di controllo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere consegnato presso gli uffici comunali un esemplare dei registri riferiti all'anno precedente od estratto del medesimo debitamente siglato in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta.

L'onere per l'acquisto dei nuovi registri che dovessero rendersi necessari è a carico della ditta affidataria.

#### **Art. 15 – ROTTURA CASSE**

Nel caso di rottura di casse nei loculi, conseguentemente ad esplosione da gas putrefattivi, la ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti.

Nel caso di rottura di casse in tombe private, le spese di pulizia e di disinfezione sono a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 16 – COSTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

A corrispettivo delle operazioni cimiteriali previste dal presente capitolato la ditta affidataria fatturerà agli utenti i seguenti importi:

Descrizione servizi	Importo al netto dell'IVA
Per ogni inumazione con scavo a mano	280,00
Per ogni inumazione con scavo a macchina	250,00
Per ogni tumulazione in celletta ossario	90,00
Per ogni tumulazione in loculo lastra quadrata	130,00
Per ogni tumulazione in loculo lastra rettangolare	160,00
Per ogni tumulazione in tomba sotterranea	280,00
Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco con scavo a mano	280,00
Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco con scavo a macchina	260,00
Rinvenimento salme indecomposte con scavo a mano	280,00
Rinvenimento salme indecomposte con scavo a macchina	260,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra quadrata	190,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare	240,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare tomba sotterranea	290,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a loculo con estumulazione e tumulazione	250,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso	200,00

cimitero da loculo a celletta con estumulazione e tumulazione comprensiva di cassetta di zinco	
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da celletta ossario a celletta ossario con estumulazione e tumulazione	90,00

Eventuali interventi di natura straordinaria non previsti dal presente articolo saranno oggetto di accordo diretto tra la ditta concessionaria ed i richiedenti.

#### **Art. 17 – SOSTITUZIONE LASTRE A SEGUITO RETROCESSIONE**

La ditta affidataria provvederà, su richiesta del Comune, alla sostituzione della lastra di marmo dei loculi retrocessi, in previsione di una loro nuova concessione, ai seguenti costi:

- lastra quadrata € 50,000 più Iva
- lastra rettangolare € 80,00 più Iva

#### **Art. 18 – PROVENTI A FAVORE DEL COMUNE.**

##### **a) – Compartecipazione.**

La ditta affidataria riconosce al Comune una compartecipazione annua pari al 16% (sedici per cento) degli introiti, Iva inclusa, derivanti dai servizi di cui all'art. 16 del presente capitolato.

Le compartecipazioni di cui al precedente comma saranno versate annualmente dalla ditta affidataria al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni.

Unitamente al bonifico attestante l'avvenuto versamento delle compartecipazioni la ditta dovrà presentare al Comune apposito prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere elencati gli utenti ai quali sono state fornite le prestazioni con la relativa descrizione, l'importo corrisposto, il numero/data fattura rilasciata.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento delle compartecipazioni il Comune emetterà la relativa fattura per l'importo corrispondente alle compartecipazioni versate.

##### **b) contributo di sponsorizzazione**

La ditta affidataria riconosce un contributo annuo di sponsorizzazione quantificato in euro 1.100,00 annui oltre all' IVA. Il contributo di sponsorizzazione sarà versato al Comune entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario, previa emissione di fattura da parte del Comune nel rispetto del vigente regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni. Il contributo di sponsorizzazione sarà utilizzato prevalentemente per spese afferenti l'attività di ordinaria manutenzione dei cimiteri comunali e per la fornitura di articoli floreali in occasione delle principali ricorrenze religiose e civili;

##### **c) acquisto attrezzature**

la ditta affidataria provvederà a sostenere una spesa annua di euro 300,00 oltre all'IVA per l'acquisto di attrezzature cimiteriali di cui emergerà la necessità, da concordare con l'amministrazione comunale. Qualora non siano sostenute spese in corso d'anno per tali finalità, le economie accertate alla data del 31 dicembre di ogni anno saranno sommate al contributo di sponsorizzazione di cui alla lettera b) e versate congiuntamente al contributo di sponsorizzazione. I costi per attrezzature potranno essere sostituiti con forniture di corone alloro, addobbi floreali da fornire in corso d'anno per le ricorrenze del 25 aprile, 2 novembre, 4 novembre, 8 marzo.

#### **Art. 19 – IMPORTO CONTRATTUALE**

Ai soli fini fiscali l'importo contrattuale per l'intero periodo di validità è stabilito in € 11.479,00 (undicimilaquattrocentosettantanove/00) oltre all' Iva dovuta ai sensi di legge. L' importo è dato dal valore annuo del contributo di sponsorizzazione ( € 1.100,00), dell'acquisto di attrezzature ( € 300,00) e della compartecipazione annua stimata (€ 895,80 a consuntivo 2012), posti a base di gara e per il periodo di validità della concessione.

## **Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni, dell'integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale e dei maggiori oneri derivanti da eventuali inadempimenti, la ditta affidataria dovrà costituire, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione definitiva pari ad euro 1.148,00 corrispondente al 10% dell'importo di cui all'art. 19 del presente capitolato.

La cauzione garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta affidataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione sarà svincolata, con apposito atto formale, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto.

## **Art. 21 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 136/2010**

Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della Legge 136/2010, la ditta affidataria si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento di cui trattasi utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine si richiama la determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010".

## **Art. 22 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto tassativamente divieto di subconcedere, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento a pena di risoluzione.

E' altresì vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, salvo quanto disposto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

## **Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- interruzione non motivata del servizio - abbandono dell'affidamento;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria, in materia di sicurezza e prevenzione, e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali e non eliminate dalla ditta anche a seguito di diffida dell'AC;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza, e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali);
- mancata osservanza delle obbligazioni derivanti dalla legge n. 136/2010; sub appalto del servizio, cessione totale o parziale del contratto e cessione di ramo d'azienda;
- per frode;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta affidataria e del personale adibito al servizio;
- reiterate applicazioni delle penali;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui l'ente concedente abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;

- gravi irregolarità che possano recare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente al Comune
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AC., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'AC si avvalga di tale clausola, la ditta affidataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'AC., salvo l'ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

#### **Art. 24 – PENALI**

Le inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dal capitolato di affidamento, quando non siano causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 23, comportano il pagamento di una sanzione pari ad euro 150,00 elevata a 250,00 per le violazioni all'art. 13.

L'amministrazione Comunale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento negativo, inoltrerà con lettera raccomandata alla ditta affidataria notifica dell'eventuale inadempienza riscontrata.

La ditta affidataria avrà tempo 8 (otto) giorni dal ricevimento della raccomandata per formulare le proprie controdeduzioni.

Qualora le stesse non vengano presentate entro il sopracitato termine previsto o non vengano accolte dall'A.C., la stessa si riserva di applicare la sanzione prevista..

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali si potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno della ditta affidataria.

#### **Art. 25 - CONTROVERSIE - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

Il contenzioso è regolato dalle vigenti norme di legge.

Ogni eventuale controversia in ogni modo nascente dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla cessazione del presente contratto sarà devoluta esclusivamente alla competenza del Foro di Novara.

#### **Art. 26 - FORMA CONTRATTUALE E RELATIVE SPESE**

L'affidamento di cui trattasi sarà formalizzata mediante stipula di contratto in forma di scrittura privata.

Sono a carico della ditta affidataria tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa

#### **Art. 27 – DOMICILIAZIONE**

La ditta deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto presso la segreteria comunale.

#### **Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, N. 196, si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito del presente affidamento;
- il conferimento dei dati da parte della ditta affidataria si configura quale onere, nel senso che deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno della stazione appaltante che svolge adempimenti inerenti all'affidamento del servizio;
- 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge in materia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante, responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento del presente affidamento.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### **ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi degli artt. 272 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del servizio tecnico per le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 273.

Il Responsabile del procedimento svolge altresì, ai sensi dell'art. 299 e seguenti del D.P.R. 5-10-2010, N. 207, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.